

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
- Ufficio Studi e Privacy di Ateneo -

**Testo delle sanzioni disciplinari per le violazioni del Codice etico di Ateneo,  
a norma dell'art. 2, comma 2, lett. m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

*(Testo emanato con D.R. n. 2969 del 30/12/2011 ed in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Università.)*

**Art. 1**

**Oggetto, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Testo contiene le sanzioni disciplinari da irrogare nei casi di violazione del Codice etico di Ateneo. Esso trova applicazione nei confronti dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori esperti linguistici, degli studenti nonché di ogni altro componente dell'Università della Calabria. Ogni eventuale ulteriore effetto punitivo, diverso dalla natura di sanzione disciplinare per come intesa nel presente Testo, correlato ad atti, fatti ed omissioni posti in essere in violazione dei precetti imposti dal Codice etico di Ateneo, resta regolato dalla legge dello Stato.

**Art. 2**

**Criteri generali per la determinazione delle sanzioni disciplinari**

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della infrazione commessa ed in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo sono fissati i seguenti criteri generali per la determinazione delle sanzioni disciplinari da infliggere:

a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione:

- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza delle norme violate;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alla posizione rivestita dal trasgressore;
- al concorso nella infrazione di più persone in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del trasgressore, con particolare riguardo agli eventuali precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente.

b) al trasgressore responsabile di più infrazioni compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare è applicabile la sanzione prevista per l'infrazione più grave se dette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

**Art. 3**

**Tipologia delle sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari stabilite per le violazioni al Codice etico di Ateneo sono:

a) richiamo riservato;

- b) richiamo scritto;
- c) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale;
- d) esclusione dall'elettorato passivo delle cariche accademiche fino ad un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall'inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del Senato accademico di cui al successivo articolo 7, nonché esclusione, per il corpo docente, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati per lo stesso periodo, e sospensione, per gli studenti, della carriera da tre mesi a un anno;
- e) decadenza dalle cariche accademiche, o dalle cariche ricoperte su nomina diretta del Rettore, con contestuale ed automatica estensione del massimo delle sanzioni sub d).

#### **Art. 4** **Sanzioni disciplinari di I° grado**

1. La sanzione disciplinare dal minimo del richiamo riservato al massimo del richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale si applica per:

- a) comportamenti lesivi della libertà scientifica e di insegnamento (*art. 3 del Codice*);
- b) condotte contrarie allo spirito di collaborazione verso le decisioni accademiche di carattere organizzativo (*art. 3 del Codice*);
- c) uso indebito di locali, beni mobili o strumenti nonché delle risorse finanziarie affidate o negligenza nella loro cura e attribuzioni di mansioni improprie al personale tecnico-amministrativo (*art. 8 del Codice*);
- d) comportamenti irrispettosi del buon nome e della reputazione dell'Ateneo (*art. 9 del Codice*);
- e) accettazione di doni e benefici di valore non simbolico o che, comunque, incida, anche indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie (*art. 10 del Codice*);
- f) rivelazione di dati o informazioni di natura riservata (*art. 11 del Codice*);
- g) adozione di decisioni rilevanti carenti di adeguata ed obiettiva motivazione (*art. 12 del Codice*).

#### **Art. 5** **Sanzioni disciplinari di II° grado**

1. La sanzione disciplinare della esclusione dall'elettorato passivo delle cariche accademiche, o delle cariche ricoperte su nomina diretta del Rettore, fino ad un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall'inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del Senato accademico, nonché esclusione, per il corpo docente, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati per lo stesso periodo, e sospensione, per gli studenti, della carriera da tre mesi a un anno, si applica per:

- a) recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della sanzione oppure quando le infrazioni medesime presentino caratteri di particolare gravità;
- b) comportamenti discriminatori o vessatori (*art. 1 del Codice*);
- c) fastidi sessuali (*art. 2 del Codice*);

d) plagio (*art. 4 del Codice*);

e) conflitto di interessi (*art. 5 del Codice*);

f) condotte che diano luogo a fenomeni di nepotismo e favoritismo (*art. 6 del Codice*);

g) abuso della posizione di lavoro rivestita (*art. 7 del Codice*).

#### **Art. 6**

#### **Sanzioni disciplinari di III° grado**

1. La sanzione disciplinare della decadenza dalle cariche accademiche, o delle cariche ricoperte su nomina diretta del Rettore, con esclusione, per il corpo docente, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati per i successivi tre anni accademici, e sospensione, per gli studenti, della carriera per un anno, si applica nei casi di recidiva delle infrazioni di cui all'articolo 5 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della sanzione oppure quando le stesse presentino caratteri di particolare gravità, nonché, per le infrazioni sub b) e sub c) dello stesso articolo 5, se commesse da due o più persone in concorso tra loro.

#### **Art. 7**

#### **Organo giudicante**

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Senato Accademico, su proposta del Rettore conforme alle deliberazioni adottate dalla Commissione etica nella composizione, nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Codice etico di Ateneo.

#### **Art. 8**

#### **Norma di rinvio**

1. Qualora le condotte sanzionate con il presente Testo integrino gli estremi di illecito disciplinare, troveranno esclusiva applicazione le norme all'uopo vigenti in materia.